

## GLOSSARIO INTEGRATO “GESTIONE DEL RISCHIO NELLE STRUTTURE SANITARIE”

### **Evento (Incident)**

*Ogni accadimento che ha causato danno o ne aveva la potenzialità, nei riguardi di un paziente, visitatore od operatore, ovvero ogni evento che riguarda il malfunzionamento, il danneggiamento o la perdita di attrezzature o proprietà, ovvero ogni evento che potrebbe dar luogo a contenzioso.*

Questa definizione corrisponde alla definizione utilizzata in Australia dall'AIMS (An incident is any event or circumstance that could have or did cause unplanned harm suffering, loss or damage).

Nella parte relativa al paziente, corrisponde all' "adverse event" secondo la definizione utilizzata da Wolff (an untoward patient event which, under optimal conditions, is not a natural consequence of the patient's disease or treatment),

ed all'"adverse patient incident" (any event, or omission, arising during clinical care causing psychical or psychological injury or harm to a patient) utilizzato dalla NPSA del Regno Unito

L'Incident è l'oggetto delle segnalazioni spontanee dell'Incident Reporting

### **Evento**

(GLOSSARIO GIURIDICO)

In base alla concezione naturalistica prevalente nella giurisprudenza, l'evento è:

*l'effetto naturale della condotta umana. Tale effetto naturale può essere fisico (es. la distruzione di un oggetto nel danneggiamento) fisiologico (es. la morte di un individuo nell'omicidio), patrimoniale (l'impossessamento della cosa altrui nel furto) o anche soltanto psicologico (es. la percezione dell'espressione offensiva nell'ingiuria).*

La concezione giuridica considera l'evento penalmente rilevante se viene offeso (lesione o messa in pericolo) l'interesse tutelato dalla norma.

### **Quasi evento**

(Near Miss o Close Call)

*Ogni accadimento che avrebbe potuto, ma non ha, per fortuna o per abilità di gestione, originato un evento.*

An event or situation that could have resulted in an accident, injury or illness, but did not, either by chance or through timely intervention. (Potential Adverse Event USA National Patient Safety Foundation "List of Patient Safety Terms")

### **Incidente (Accident)**

*Evento imprevisto e sfavorevole, causativo un danno per l'utente/cittadino/paziente o per l'operatore sanitario.*

L'incidente comprende perciò anche l'evento avverso.

### **Evento avverso (Adverse Event)**

La definizione classica può essere espressa come:

*un danno causato dalla gestione clinica (piuttosto che dal processo della malattia) misurabile in termini di prolungamento della degenza o della disabilità al momento della dimissione*

(an injury or complication which resulted in disability or prolongation of hospital stay and was caused by the healthcare received rather than by the disease from which the patient suffered, The Quality in Australian Health Care Study)

(An injury caused by medical management rather than the underlying disease – USA- National Patient Safety Foundation "List of Patient Safety Terms, " Aug. 29, 2001).

La definizione più generica (che non punta in primo luogo alla misurazione), utilizzata da Wolff (vedi sopra "Evento") è:

*un evento, riguardante un paziente, che sotto condizioni ottimali non è conseguenza della malattia o della terapia.*

L'evento avverso può essere causato o meno da errore.

In caso di assenza di errore viene chiamato **Evento avverso non prevenibile**

### **Errore (Error)**

*Azione od omissione che determina insuccesso nel compimento di una azione pianificata come disegnata; inidoneità di quanto pianificato al raggiungimento dello scopo.*

An act of commission or omission that caused, or contributed to the cause of, the unintended injury.

(The Quality in Australian Health Care Study)

The failure of a planned action to be completed as intended or the use of a wrong plan to achieve an aim.

Errors can include problems in practice, products, procedures, and systems.

(USA- National Patient Safety Foundation "List of Patient Safety Terms, " Aug. 29, 2001).

### **Errore**

(GLOSSARIO GIURIDICO)

Nel Diritto Penale consiste in:

*una falsa rappresentazione della realtà, cui è equiparata l'ignoranza che più propriamente è la mancanza di conoscenza.*

Si distingue in:

Errore sul divieto: che si determina quando l'agente vuole e realizza un fatto perfettamente identico a quello vietato dalla norma penale, ma che per errore su questa, ritiene non essere reato (es. Tizio uccide un moribondo convinto per errore che la sua condotta non integri la fattispecie delittuosa dell'omicidio in quanto ritiene che nella nozione ivi delineata di uomo non rientri il moribondo);

Errore sul fatto: che si determina quando il soggetto crede di realizzare un fatto diverso da quello penalmente sanzionato: in questo caso l'errore è scusabile salvo che derivi da colpa dell'agente, nel qual caso la punibilità non è esclusa ove il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

## **Colpa**

(GLOSSARIO GIURIDICO)

Nel Diritto civile è, oltre al dolo, l'elemento soggettivo che integra la fattispecie dell'atto illecito.

*Essa deriva dalla violazione dei doveri di diligenza, perizia o prudenza ovvero dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline nell'esercizio di un'attività. La colpa si sostanzia nella non volontarietà dell'evento che è cagionato da un comportamento negligente, imprudente o imperito.*

In relazione al grado di diligenza richiesto si distingue tra

colpa lieve, determinata dalla violazione della diligenza media;

colpa grave, che deriva dalla inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere;

colpa lievissima, che si ha quando per legge o per accordo, si pretenda una diligenza superiore alla media.

Il danno cagionato da comportamento colposo è fonte di responsabilità.

Nel Diritto penale, l'art. 43 c.p. prevede che il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

## **Illecito**

(GLOSSARIO GIURIDICO)

*In termini generali è qualunque atto che viola una legge.*

## **Responsabilità**

(GLOSSARIO GIURIDICO)

Nel Diritto civile è:

*la conseguenza di un comportamento antigiuridico che comporta il dovere per il soggetto cui essa è attribuita di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento.*

Conseguenza della violazione di un dovere giuridico nei rapporti interprivati è la nascita di un'obbligazione risarcitoria volta alla riparazione del pregiudizio economico subito dal danneggiato. La responsabilità può essere

Contrattuale: quando il mancato o inesatto adempimento dipende da cause imputabili al debitore questi è tenuto al risarcimento del danno. Presuppone l'esistenza di un rapporto giuridico (es. un contratto) tra responsabile e colui che ha subito il danno.

Extracontrattuale: sorge in conseguenza dell'inosservanza del divieto del neminem ledere e comporta l'obbligo del risarcimento del danno.

Gli elementi dell'illecito extracontrattuale sono: un comportamento che può essere sia commissivo che omissivo; un danno, provocato da questo comportamento che sia qualificato ingiusto dall'ordinamento; un nesso di causalità tra comportamento ed il danno. Presupposto della responsabilità extracontrattuale è la colpevolezza che può comprendere le due distinte ipotesi della colpa e del dolo.

**Rischio (Risk)**

*Indica la relazione tra la probabilità che accada uno specifico accadimento e la gravità delle sue possibili conseguenze*

**Rischio**

(GLOSSARIO GIURIDICO)

*Indica l'alea che generalmente si accompagna all'instaurazione di un rapporto contrattuale e che deriva dalla possibilità di perimento incolpevole dell'oggetto della prestazione, dall'incolpevole inadempimento, ovvero da un aumento della onerosità dello stesso.*

*Nel diritto delle assicurazioni è l'evento possibile o probabile a cui è collegata la prestazione dell'assicuratore*

**Pericolo**

*È la situazione o causa potenziale di danno per l'utente/cittadino/paziente o per l'operatore sanitario.*

**Pericolo (reati di)**

(GLOSSARIO GIURIDICO)

*Sono quei reati in cui la condotta posta in essere dall'agente pone soltanto in pericolo il bene interesse tutelato dalla norma, senza produrgli alcun danno.*

**Sinistro**

(GLOSSARIO GIURIDICO)

*Indica l'evento avverso che colpisce i beni o il patrimonio di un soggetto, cagionandogli un danno.*

Il soggetto ha la possibilità di tutelare i suoi beni dai sinistri stipulando un contratto di assicurazione che ha proprio la finalità di trasferire il rischio dei sinistri dal singolo alla società di assicurazioni che si obbliga, attraverso il pagamento di un corrispettivo, a rivalere l'assicurato del danno che ha subito.